

N. R.G. 3369/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI MILANO  
*Sezione Terza Civile*

Composta dai magistrati:

Dott. Roberto Aponte – Presidente rel.

Dott. Alessandro Bondi – Consigliere

Dott.ssa Licinia Petrella - Consigliere

**SENTENZA**

Nella causa d'appello iscritta al n. 3369/2021 r.g.

tra

██████████ ██████████ nato a FIUMEDINISI  
(ME) il 05/08/1943, con il patrocinio dell'Avv. ██████████ ██████████ (C.F.  
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████  
98026, NIZZA SICILIA presso lo Studio dell'Avv. ██████████  
giusta procura in atti;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

██  
██████████ ██████████ con sede legale in ██████████  
██████████ ROMA, con il patrocinio dell'Avv. ██████████ ██████████ (C.F.  
██████████ elettivamente domiciliata in VIA ██████████  
██████████ 95127, CATANIA presso lo Studio dell'Avv. ██████████ giusta  
procura in atti;



## APPELLATO

**Oggetto:** appello avverso sentenza in materia di “*Somministrazione*”.

## CONCLUSIONI

Per [REDACTED]

*“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, così giudicare:*

*In via preliminare:*

*- riformare l’impugnata sentenza, per tutti i motivi esposti in atti, in quanto infondata in fatto e in diritto.*

*Nel merito:*

*- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, la nullità/annullabilità e comunque l’inefficacia e/o l’inesistenza della pretesa debitoria di parte appellato atteso che nessuna valenza o riferimento è stato fornito dal Giudice di prime cure alla ponderata opposizione al D.L., essendo fondata su prova scritta in quanto emesso su dati contabili presunti e non reali. Si rappresenta e pone all’attenzione dell’Ecc.ma Corte che nessuna prova di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito è stata provata da parte appellato [REDACTED] su cui gravava l’onere esclusivo della prova, nel procedimento davanti al Tribunale di Monza, mentre l’odierno appellante ha documentalmente provato come da documentazione (ricevute di pagamento) in atti di aver corrisposto a mezzo rid bancario il dovuto per il consumo di energia, e per tale ragione nessuna somma è dovuta [REDACTED] attesa l’illegittimità della richiesta, e in virtù anche di tale censura alla sentenza impugnata se ne chiede la riforma.-*

*- Per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza previo annullamento della stessa condannare parte appellante [REDACTED] S.p.A. a spese compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.*

Per [REDACTED]

**[REDACTED] S.P.A.):**

*“L’appellato/opposto [REDACTED] S.P.A., ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, ovvero per qualunque ulteriore o diversa motivazione, di voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI*

*1) In via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione spiegata ex adverso ai sensi dell’art. 342, n. 1, del c.p.c. e/o dell’art. 348-bis del c.p.c., e, per l’effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 1819/2021 dell’11.10.2021 (R.G. n. 10229/2019), emessa dall’On.le Tribunale di Monza, in persona della Dott.ssa Claudia Lojacono – a definizione della causa avente ad oggetto un’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3740/2019 del 04.09.2019 (R.G. n. 5346/2019), reso dall’On.le Tribunale di Monza, in persona della Dott.ssa Camilla Filauro – con ogni statuizione conseguente ed accessoria.*

*2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta ex adverso, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda formulata da controparte in seno*



all'avversato atto di citazione in appello, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1819/2021 dell'11.10.2021 (R.G. n. 10229/2019), emessa dall'On.le Tribunale di Monza, in persona della Dott.ssa Claudia Lojacono – a definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3740/2019 del 04.09.2019 (R.G. n. 5346/2019), reso dall'On.le Tribunale di Monza, in persona della Dott.ssa Camilla Filauro – con ogni statuizione conseguente ed accessoria;

3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'appellante in favore dell'appellato, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa.

4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e del presente giudizio d'appello, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge”.

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. [REDACTED] conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Monza, [REDACTED] proponendo opposizione avverso il decreto n. 3740/2019, emesso in data 4/9/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo pari a € 57.725,19, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per il consumo di energia elettrica dal 18/01/20013 al 16/01/2018, consumo accertato in via presuntiva a seguito della verifica, effettuata in data 17/1/2018, della manomissione del contatore relativo all'utenza di un'impresa agricola posta in Ali Terme (ME).

L'opponente deduceva che il decreto ingiuntivo era stato emesso illegittimamente sulla base di documentazione inidonea; che la Società opposta aveva effettuato una ricostruzione dei consumi “personalissima”, “presunta e non reale”; di avere regolarmente pagato le fatture emesse dal [REDACTED] relativamente al medesimo periodo in contestazione. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del decreto opposto e ne fosse disposta la revoca.

2. La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Premesso di essere una società rivenditrice di energia elettrica e di avere emesso la fattura sulla base dei dati di consumo forniti dalla distributrice (nella specie, da [REDACTED] deduceva che, nel corso dell'accertamento effettuato in data 17/01/2018, svoltosi alla presenza dei Carabinieri di Ali Terme, i tecnici di [REDACTED] avevano ri-



levato la manomissione del contatore relativo alla fornitura elettrica per “uso azienda agricola” intestata per contratto all’opponente e che, pertanto, la distributrice aveva ricostruito i consumi - non potendo essere accertata la data della manomissione e considerata la prescrizione di parte del credito - dal 18/01/2013 al 16/01/2018, sulla base del “*criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo*”. Evidenziava, in proposito, che [REDACTED] aveva comunicato l’esito dell’accertamento all’utente, allegando alla missiva anche la tabella relativa ai dati di consumo ricostruiti con il predetto criterio, e aveva denunciato l’accaduto all’Autorità giudiziaria.

3. All’esito di istruzione meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 1819/2021 pubblicata in data 11/10/2021, rigettava l’opposizione.

3.1. Nel motivare la decisione, il Tribunale, premesso che il decreto era stato legittimamente emesso sulla base dell’estratto autentico del libro giornale, osservava che l’opponente non aveva contestato i fatti allegati dall’opposta - essendosi limitato ad eccepire la propria estraneità in merito all’accertata manomissione - e che aveva contestato genericamente la ricostruzione contabile dei consumi. In base alle pattuizioni contrattuali, proseguiva il Tribunale, l’opponente era responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi del distributore salva l’ipotesi di danneggiamento ad opera di terzi. In tal caso l’utente non avrebbe risposto dei danni solo se avesse presentato tempestiva denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza e ne avesse trasmesso copia al fornitore. Il contratto prevedeva, altresì, che se il cliente non avesse rispettato le norme contrattuali, il fornitore avrebbe potuto addebitargli il costo per l’energia prelevata in modo fraudolento. Secondo il Tribunale, quindi, [REDACTED] avrebbe comunque dovuto - in ogni caso - denunciare l’accaduto sia all’Autorità che al fornitore, cosa nella specie non effettuata. Era irrilevante, infine, il fatto che l’opponente avesse pagato le fatture emesse durante il periodo in contestazione, in quanto l’importo richiesto con il ricorso si riferiva solo ad “*ulteriori consumi che, a causa della manomissione riscontrata nel corso della verifica*”, non erano “*stati registrati dal contatore dello* [REDACTED]”.

4. Avverso tale sentenza [REDACTED] ha interposto appello affidato a quattro motivi.

4.1 Con il primo motivo l’appellante eccepisce l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, con conseguente vizio *ab origine* di tutto il procedimento e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Assume che nei giudizi relativi a



controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che la mancata attivazione, con porta l'improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo.

**4.2** Con il secondo motivo, lamenta l'appellante che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso *“sulla base di documentazione inidonea”*. L'appellato avrebbe effettuato *“una ricostruzione virtuale su dati di prelievo e consumo di energia elettrica presunti, peraltro ricostruiti e forniti da [REDACTED] soggetto estraneo al presente giudizio”* e, pertanto, non vi sarebbe prova del presunto prelievo dell'energia elettrica quantificata dall'appellante.

**4.3** Con il terzo motivo, si duole della mancata prova dell'an della pretesa creditoria, con conseguente violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Lamenta che l'accertamento sia stato effettuato, in assenza di contraddittorio, da parte dei tecnici di [REDACTED] non aventi la qualifica di *“pubblici ufficiali”*, i quali avrebbero *“relazionato “affrettatamente” su un contatore installato all'esterno della proprietà [REDACTED] ubicata in collina, in aperta campagna”*. Deduce, quindi, che non vi è prova della sua responsabilità per la manomissione dello strumento di misurazione dell'energia erogata e che, avendo egli regolarmente ricevuto le bollette in durante il periodo in contestazione, si deve ritenere che il disco del misuratore di energia abbia registrato correttamente i consumi.

**4.4** Con l'ultimo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale è incorso in errore laddove ha ritenuto privo di rilievo l'intervenuto pagamento delle fatture emesse dal [REDACTED] relativamente al medesimo periodo in contestazione. Sostiene, in particolare, che non vi è prova che le somme richieste dall'appellato con procedimento monitorio si riferissero *“ad ulteriori consumi”* non registrati, in quanto *“il contatore [REDACTED] negli anni”* avrebbe *“sempre funzionato e registrato i consumi, anche dopo il 2018, consumi pagati in bolletta a mezzo RID”*, circostanza che sarebbe comprovata dall'equivalenza degli importi corrisposti dall'appellante prima e dopo il 2018.

**5.** L'appellato si è costituito nel giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità della motivazione in violazione dell'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza *ex art. 348 bis c.p.c.* e chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza.



6. All'udienza del 22/11/2022 le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*\*\*

7. L'eccezione preliminare dell'appellato di inammissibilità dell'appello per dedotta totale carenza di motivi specifici dell'impugnazione in violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata. L'atto di impugnazione, infatti, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di gravame e gli errori nei quali, secondo l'appellante, il Tribunale sarebbe incorso nell'applicazione delle norme e nella valutazione dei fatti oggetto causa.

8. L'appello, anche se ammissibile, è infondato.

9. Con riferimento al primo motivo, con il quale l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, deve osservarsi che, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. L'eccezione, nel giudizio di primo grado, è stata sollevata, sull'erroneo presupposto che fosse onere dell'opponente intraprendere la mediazione, solo dall'odierno appellato (attore in senso sostanziale) ed è stata dallo stesso implicitamente rinunciata. L'appellante (che nel giudizio di primo grado era convenuto in senso sostanziale) ha dunque sollevato la questione, per la prima volta, solo con l'atto di appello, sicché l'eccezione è inammissibile.

10. Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. Come già osservato dal giudice *a quo*, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di documentazione (estratto autentico del libro giornale) idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c., dovendosi comunque rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha per oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione, con la conseguenza che va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.

11. Sono parimenti infondati i rimanenti motivi d'appello, che possono essere esaminati unitariamente avuto riguardo alla connessione delle censure mosse alla sentenza impugnata.



**11.1** Va premesso che il credito azionato dall'appellata si fonda sull'accertamento avvenuto in data 17/01/2018 - all'esito del quale era stata rilevata la manomissione del contatore dell'utenza dell'appellante - e sulla quantificazione effettuata in maniera presuntiva da [REDACTED] sulla base del *"criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo"* (cfr. doc. 4, 5 appellato). Dal verbale in atti risulta che i tecnici di [REDACTED] istituzionalmente addetti verifica del corretto funzionamento della rete elettrica e della mancanza di abusivi prelievi di energia, alla presenza dei Carabinieri di Ali Terme (il verbale reca, in ciascuna pagina, il timbro e la sottoscrizione dei carabinieri della stazione di Ali Terme), rilevarono la manomissione del contatore e, in particolare, accertarono che era stato rimosso il vetro che consente l'accesso al disco misuratore e il blocco dello stesso (nel verbale si legge: *"contatore tradizionale con evidenti segni di manomissione sulla parte esterna, precisamente si riscontra il vetro di protezione del meccanismo attua la registrazione della misura mancante, dando modo di accedere liberamente al meccanismo di misura, consentendo il blocco del disco e di conseguenza dei consumi. Impossibile eseguire prova strumentale perché nonostante il carico il disco del misuratore non gira"*: cfr. verbale di verifica e fotografie allegate alla denuncia sporta ai Carabinieri di Ali Terme, doc. 4 e 6).

**11.2** Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante non vi sono motivi per disattendere, quanto alla situazione di fatto in esso descritta e documentata fotograficamente, il verbale sottoscritto (anche) dai carabinieri, non potendosi fare a meno di rilevare, inoltre, che il titolare dell'utenza non rispose alle plurime chiamate telefoniche effettuate dai tecnici di [REDACTED] in sede di sopralluogo.

**11.3** Non essendo possibile determinare la data della manomissione del contatore (e dovendosi escludere un danneggiamento accidentale, posto che, pur essendo il contatore posto all'esterno del fabbricato, non sono state rilevate rotture, ma solo la rimozione del vetro che consente di accedere al disco misuratore e di bloccarlo a beneficio dell'utenza allo stesso allacciata), il distributore ha operato la ricostruzione dei consumi per un periodo a ritroso nell'ambito della prescrizione quinquennale (né l'odierno appellante ha mai invocato la più breve prescrizione biennale prevista dall'art. 1, comma 4 della l. n. 205/2017, che, peraltro, ai sensi del comma 5 - successivamente abrogato dalla l. n. 160/2019 - all'epoca dei fatti non trovava applicazione nel caso in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di



consumo derivante “da responsabilità accertata dell'utente”). La società distributrice non essendo nella fattispecie possibile operare una ricostruzione sulla base dei consumi precedenti (secondo la non contestata allegazione dell'appellata: v. la missiva 26/10/2018 inviata da [REDACTED] al legale di [REDACTED] ha operato la ricostruzione sulla base del criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo (il criterio delle 1800 ore per la potenza disponibile di 11 Kw). La ricostruzione è stata operata, in altri termini, utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”.

Orbene, a fronte di tale ricostruzione, l'appellante non ha contestato la mancanza di un significativo storico dei consumi (per il periodo precedente alla manomissione) idoneo a consentire una diversa (e inferiore) quantificazione dei consumi; né ha allegato alcuno specifico elemento relativo alle caratteristiche dell'impresa utilizzatrice (ore medie di utilizzo, potenza impegnata dagli impianti e macchinari utilizzati) idoneo a contrastare la stima dei consumi non registrati operata della società distributrice.

**11.4** Quanto, poi, al fatto che lo [REDACTED] ha pagato gli importi fatturati in relazione al medesimo periodo in contestazione, va osservato, per un verso, che la comprovata manomissione del contatore non è incompatibile con la misurazione parziale dei consumi, attesa la possibilità di bloccare il disco del misuratore al fine di impedire la registrazione oltre un certo limite di consumo in modo da non “allarmare” la società distributrice; per altro verso che la società appellata ha correttamente richiesto il pagamento della differenza tra l'energia complessivamente prelevata (e ricostruita presuntivamente) e quella misurata (e fatturata).

**12.** Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado, liquidate secondo il D.M. 147/2022 in dispositivo sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, seguono la soccombenza. Deve, altresì, darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 *quater* D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

**P.Q.M.**





La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1819/2021, pubblicata il 11/10/2021, così provvede:

- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b) condanna [REDACTED] [REDACTED] a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 *quater* D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Milano il 20/02/2023

Il Presidente est.  
Roberto Aponte

